

ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

PER LE CORTI DI ASSISE

E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

SERVIZIO COMPETENTE:

SERVIZIO ELETTORALE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Casulli Sara – Fontanili Angela

I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita: "la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia". Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il Popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la Magistratura, organo preposto a tale amministrazione.

Ogni due anni (anno dispari) ai sensi dell'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405 e del 2° comma dell'art.2 della legge 27 dicembre 1956, n.1441, si provvede all'aggiornamento degli ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DELLA CORTE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO;

PERTANTO,

i Sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco dei giudici popolari:

- della Corte d'assise
- della Corte d'assise d'appello

La domanda può essere presentata fino al 31 luglio, a partire dalla pubblicazione dell'informativa sul presente portale e dall'affissione del manifesto all'albo pretorio del Comune.

In ogni caso, l'Ufficio Elettorale provvederà d'ufficio all'iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari di tutti i cittadini residenti che nell'anno hanno compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dalla legge (artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287) :

- residenza nel Comune;
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

- buona condotta morale (poichè tale requisito non è più certificabile, viene certificato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale);
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e del titolo di studio scuola secondaria di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari della Corte d'Assise d'Appello.

Saranno, invece, esclusi dall'ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale i funzionari di attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Se un cittadino viene a risiedere a Casalgrande, dopo il compimento del 31° anno, viene cancellato dagli albi dei Giudici Popolari del Comune di provenienza per cui se vuole essere iscritto nei relativi Albi del Comune di Casalgrade, deve inoltrare all'Ufficio Elettorale (indirizzo email: **elettorale@comune.casalgrande.re.it**), unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, un apposito modulo entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno dispari, a partire dalla pubblicazione dell'informativa sul presente portale e dall'affissione del manifesto all'albo pretorio.